



Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale

Convegno sulla CTU

Milano, 31 maggio 2018

Enrico Zanolì

Vice-Presidente

Albo dei CTU

L'iscrizione all'Albo dei CTU formato presso ogni Tribunale avviene dopo aver esaminato la documentazione che il candidato ha presentato con la domanda di iscrizione.

La Commissione d'esame è formata da alcuni magistrati (incluso un PM) e da un rappresentante dell'Ordine o da un suo delegato.

«La domanda e tutta la documentazione prodotta dagli interessati verrà inviata dall'Ufficio CTU del Tribunale ai componenti del Comitato per consentire un'istruttoria preliminare da parte dei singoli Ordini e Collegi interessati per una discussione informata in sede di riunione» (Protocollo d'Intesa con gli ordini professionali, Tribunale di Firenze)

«Speciale competenza»

La “speciale competenza” nelle materie per le quali si richiede l'iscrizione, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi a quest'ultima.

La speciale competenza si presume carente in chi è iscritto al rispettivo albo professionale da meno di cinque anni.

La prova del possesso della speciale competenza non può essere desunta dai seguenti elementi, se non corroborati aliunde (cioè da specifiche e documentate esperienze professionali nelle materie per cui si chiede l'iscrizione):

- attività professionale risalente nel tempo o svolta in modo non continuativo;*
- mera partecipazione quale discente a corsi di aggiornamento.*

«Specchiata moralità»

La specchiata moralità, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.p.c., è requisito fondamentale ed indefettibile perché possa procedersi all'iscrizione nell'albo.

La specchiata moralità non si identifica solo con la incensuratezza, ma consiste in una condotta professionale e di vita corretta, onesta e proba.

L'assenza di specchiata moralità si presume, fino a prova contraria da fornirsi a cura dell'istante, per coloro nei confronti dei quali è stata esercitata l'azione penale per un delitto.

In ogni caso non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Disciplina dell'albo

- Il controllo disciplinare sugli iscritti all'albo è effettuato dal Presidente del Tribunale.
- Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Comitato di cui all'art. 21 disp. att. C.P.C.
- Il Presidente del Tribunale, anche d'ufficio, prende notizia delle condotte dei consulenti; contesta, ove necessario, gli addebiti, e ricevute le risposte degli interessati decide se archiviare la contestazione o trasmetterla all'esame del Comitato.
- Nel caso di archiviazione della contestazione, all'interessato non è effettuata alcuna comunicazione

Criteri di giudizio

Nella irrogazione delle sanzioni, il Comitato valuta tutte le circostanze del caso concreto, ed in particolare:

- a) la gravità della mancanza ascritta al consulente;
- b) gli effetti che essa ha avuto sul regolare e celere svolgimento del giudizio;
- c) la sussistenza di precedenti infrazioni disciplinari.

Controllo sulla qualità delle relazioni

- È facoltà del Comitato e del Presidente, per i fini di cui all'art. 8 del presente protocollo, acquisire, anche d'ufficio, presso le sezioni del tribunale, copia delle relazioni peritali, al fine di verificare la qualità delle stesse, che dovrà essere comunque non inferiore alla media.
- Nel caso di qualità scadente, sia nel merito che nel metodo, il consulente potrà essere invitato dinanzi al Comitato, per i provvedimenti di competenza di quest'ultimo

Revisione sistematica

- La revisione sistematica dell'Albo è compiuta ogni quattro anni.
- In occasione della revisione sistematica, ciascuno degli iscritti è invitato a produrre prova di aver partecipato nel quadriennio ad almeno un corso di formazione tecnico-giuridica previsto dall'art. 3 del presente regolamento ovvero di avere svolto almeno quattro consulenze tecniche, oltre che prova del doveroso aggiornamento professionale periodico nella materia per la quale il consulente è iscritto all'Albo dei CTU;
- prova di avere comunicato quanto previsto sopra al proprio Ordine o Collegio.

DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA PER LA CTU

- Vogliamo definire delle linee guida per la consulenza tecnica d'ufficio in materia di proprietà industriale/brevetti e modelli?
- Utilizzare ed eventualmente adattare le linee guida preparate da altri ordini professionali, per es. ordine ingegneri di Milano e Roma?
- Utilizzare il materiale relativo ai convegni organizzati dal nostro Ordine e altre associazioni operanti nella P.I., per es. AIPPI?
- Altre idee e suggerimenti?

GRAZIE!

ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETA' INDUSTRIALE

Tel. +39 02 55185144

e-mail: consiglio@ordine-brevetti.it